

Provincia di Vercelli

Giudizio negativo di compatibilità ambientale art. 12 L.R. n. 40/98 e s.m.i. Progetto di impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali, in comune di Greggio (VC) località Regione Mandrie, presentato dalla Ditta SODAI S.p.A. di Milano.

Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 11.06.2010.

(omissis)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- La Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”, disciplina le modalità di partecipazione della Regione e degli Enti Locali alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, individuando le “Autorità Competenti” per la VIA.
- Il D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ha stabilito procedure inerenti la valutazione dell’impatto ambientale, disponendo anche i termini dei procedimenti relativi alle fasi di Verifica e di Valutazione.
- Il D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, modificativo del D.Lgs. n. 152/2006, entrato in vigore il 13.02.2008, ha reso applicabili da tale data i termini stabiliti dalla L.R. n. 40/98.
- A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, la Regione Piemonte, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30.07.2008, ha aggiornato gli allegati alla Legge Regionale n. 40/98.
- Al fine di garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale, nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla Legge Regionale n. 40/98, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 63-11032 del 16.03.2009 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 19.03.2009), ha adottato “Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla L.R. n. 40/1998, in relazione ai disposti di cui alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006”.
- In data 30.06.2009 la Società SODAI S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i. relativamente al Progetto di “Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali da realizzare in Greggio (VC), località Regione Mandrie”, con allegati: Studio di Impatto Ambientale, Relazione di Impatto Acustico, Sintesi non Tecnica, Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale, Presentazione del Progetto, Progetto Definitivo, Elenco delle autorizzazioni.
- L’opera rientra nell’Allegato A2, Categoria progettuale n. 5 e 6 della L.R. n. 40/98 “(Impianti di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni D8, D9, D13, D14, D15 e R13 di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 152/2006)”.
- Il Progetto presentato dalla Società SODAI S.p.A. ed il contesto territoriale interferito dalle opere si caratterizzano per i seguenti sintetici aspetti principali, desunti dalla documentazione fornita dalla Ditta proponente:
 - Il Progetto consiste in una piattaforma per il trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi provenienti da attività industriali, costituita da un capannone principale chiuso, da vasche solettate e da una palazzina uffici e laboratori.
 - Il sito è ubicato in zona posta a Nord ed a circa km 1,2 dell’abitato di Greggio lungo la ex Strada Statale 594 nei pressi del casello Autostradale A/4; il sito è inoltre posto al confine con il territorio del Comune di Arborio a distanza di circa km 2,3 dall’abitato in zona a sud dello stesso.
 - L’impianto riguarda le attività di raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare e messa in riserva (D13, D14, D15, R13) prima delle operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) e

biologico (D8), per una capacità annua massima complessiva di 200.000 t (m^3 200.00) di rifiuti liquidi speciali, di cui 80.850 t/a pericolosi (m^3 80.850), corrispondenti a 800 t/giorno complessivi (m^3 800) di cui 320 t/g (m^3 320).

– L'impianto ha una capacità di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali conferiti dall'esterno per un volume di 1.630 m^3 . L'impianto potrà consentire il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi prodotti da aziende localizzate in Piemonte, Lombardia e Liguria.

– La superficie totale occupata dal complesso è pari a m^2 27.206 dei quali m^2 6.500 di superficie coperta, m^2 9.700 di superficie scoperta asfaltata e m^2 11.006 di superficie scoperta aree verdi; tali aree risultano in disponibilità della ditta proponente. Il sito sarà delimitato da recinzione e da cortina alberata lungo il perimetro.

– Dai processi di depurazione saranno ottenuti fanghi disidratati, acque depurate e il concentrato degli evaporatori.

– L'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi prevede un unico punto di emissione in atmosfera costituito da camino di scarico avente altezza di m 15 e diametro 900 mm.

– Per soddisfare le necessità del nuovo impianto è prevista la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso industriale con estrazione di 63 m^3 /giorno in zona posta sul lato est delle nuove strutture.

– Lo scarico finale delle acque depurate, quantificabili in circa 10 l/s (portata stimata di 835 m^3 /giorno), avverrà nel Cavo delle Mandrie posto a poca distanza dall'impianto sul lato Nord/Est, mediante tubazione interrata posta in affiancamento a strada sterrata esistente.

– L'area interessata dall'intervento sarà escavata dal terreno di riporto fino al raggiungimento di uno strato di materiale di portanza idonea a sostenere le strutture dell'impianto; tali scavi, quantificati in circa m^3 26.100, potranno interferire con la falda superficiale che risulta attestarsi a circa m 1,00 – 1,20 dal piano di campagna esistente. Il sottofondo sarà quindi ricostruito con riporto di materiali inerti provenienti da cave di prestito per una quantità stimata in m^3 64.000 circa. I materiali derivanti dagli scavi saranno interamente riutilizzati in cantiere per reinterri per aree verdi e per riporti nell'area di cantiere.

– Su tutta la superficie interessata dall'impianto, comprendente edifici, strade e piazzali, sarà realizzato un pacchetto di impermeabilizzazione costituito da telo in HDPE di spessore 2 mm posto all'interno di uno strato di protezione costituito da tessuto non tessuto antipunzonamento; tale impermeabilizzazione sarà interrata a profondità variabile da 1,50 a 2,35 dalla quota dei piazzali.

– L'accesso all'impianto è garantito tramite la Strada delle Mandrie posta parte in area industriale del Comune di Greggio, nei pressi del casello Autostradale A/4; tale viabilità sarà ampliata nel tratto finale per una lunghezza di circa 200 m. L'assetto della viabilità utilizzata consente di escludere il transito dei mezzi da e per l'impianto sia sull'adiacente ex Strada Statale n. 594 che nei centri abitati dei Comuni di Greggio e Arborio. Le arre necessarie all'ampliamento della viabilità (m^2 1.230 circa) risultano di proprietà del Comune di Greggio.

– La fase di escavazione e riporto di materiali inerti avrà durata di circa 4 mesi. I lavori di costruzione delle strutture e avviamento dell'impianto avranno durata complessiva di circa mesi 16, dopodiché potrà iniziare la fase operativa con inizio delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

- In data 17.09.2009 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art.13 della L.R.n. 40/98.

- La Ditta SODAI S.p.A., con nota 11.09.2009 n. 0252 e successiva nota del 14.09.2009 n. 255, ha richiesto il rinvio della Conferenza per gg. 30/35 per la necessità di procedere ad approfondimenti di natura tecnica. La Provincia di Vercelli, con nota n. 67115 del 14.09.2009, ha disposto il rinvio della Conferenza fino all'acquisizione della documentazione indicata dalla Ditta proponente.

- La Società proponente, come da nota 12.10.2009 n. 0288 ha richiesto ulteriore rinvio della Conferenza dei Servizi. La Provincia di Vercelli, con nota n. 75451 del 13.10.2009, ha disposto un ulteriore rinvio della Conferenza per 30 gg.

- Con nota in data 23.11.2009 la Società SODAI S.p.A. ha rassegnato documentazione integrativa

costituita da: Controdeduzioni alle osservazioni prodotte da Legambiente - Pro Natura, datate Novembre 2009. La Provincia di Vercelli con nota del 15.12.2009 n. 92122 ha riconvocato la Conferenza dei Servizi che si è tenuta il giorno 22 Gennaio 2010 coinvolgendo: la Società SODAI S.p.A. Proponente il Progetto, ARPA Dip. Vercelli e ARPA Sett. Prevenzione Rischio Geologico Asti, Comune di Greggio, Comune di Arborio, Azienda Sanitaria Locale, Regione Piemonte Settore Gestione Rifiuti, Regione Piemonte Ufficio Decentrato Urbanistica Vercelli, Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli, Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, Regione Piemonte Direzione Difesa del Suolo, Regione Piemonte Settore Aree Protette, Parco Lama del Sesia, Autorità di Bacino del Fiume Po, Corpo Forestale dello Stato, Autorità d'Ambito ATO2, Consorzio di Bonifica della Baraggia, SII S.p.A., Comune di Albano V.se.

- Nell'ambito della riunione di Conferenza dei Servizi sono state evidenziate rilevanti criticità e problematiche riguardo sia gli aspetti di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di pianificazione di livello Comunale e Provinciale, e sia gli effetti negativi ambientali dovuti alla realizzazione del progetto così come proposto, oltre che rilevanti carenze progettuali e documentali.
- La Società SODAI S.p.A., con nota n. 22 del 01.02.2010, ha trasmesso documento di controdeduzioni rispetto alle criticità evidenziate nel corso della Conferenza dei Servizi del 22.01.2010, riguardante, in sintesi, le previsioni di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di Piano di Tutela delle Acque Regionale, il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, argomenti peraltro già trattati e rilevabili dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza del 30.06.2009 e dalla nota avanzata dalla Ditta in data 23.11.2009 delle quali vengono riprese e riportate alcune parti tecnico-grafiche nel documento di controdeduzioni; è stata inoltre fornita nota di commento alla D.C.C. di Greggio n. 36 del 22.12.2009 già agli atti della Conferenza.
- Con il documento di controdeduzioni del 01.02.2010, acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi unitamente a tutti i pareri formalizzati dagli Enti e Soggetti coinvolti, la Ditta proponente ha confermato e maggiormente specificato quanto già espresso verbalmente in sede di Conferenza stessa del 22.01.2010 e in tale sede già oggetto di considerazione e confronto, senza nulla sostanzialmente aggiungere a quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di Conferenza, svolta anche nel rispetto dei disposti del DPCM 27.12.1988 art.3.
- Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 22.01.2010 e di quanto trasmesso dalla Società SODAI S.p.A., con nota n. 22 del 01.02.2010, la Provincia di Vercelli con nota n. 0015339 del 24.02.2010 ha comunicato al proponente, Società SODAI S.p.A., ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., l'intendimento di adottare il giudizio di compatibilità ambientale e il provvedimento finale con esito negativo; la Società proponente a seguito della comunicazione n. 0015339 del 24.02.2010, con nota n. 114 datata 26.04.2010 e pervenuta in data 29.04.2010, ha avanzato documento contenente osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.
- L'Organo Tecnico Provinciale, istituito dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 40/98, ha condotto l'attività istruttoria avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA. Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 31.05.2010 (Allegato sub A), contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento con esito negativo, in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.01.2010 (Allegato sub B).

Tenuto conto:

- Dei pareri e delle osservazioni avanzate dagli Enti e Soggetti coinvolti (Allegato sub C), acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, che hanno evidenziato per una parte rilevante l'incompatibilità della proposta progettuale con riferimento al Quadro Progettuale e al Quadro Ambientale, dovuta alle criticità e carenze progettuali e documentali riscontrate nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale depositati in allegato all'istanza del 30.06.2009 ed integrati in data 23.11.2009, nonché agli effetti ambientali negativi generati dalle opere in progetto sulle diverse componenti ambientali interferite, oltre che elementi di non coerenza della proposta progettuale con

gli atti di Pianificazione Territoriale Provinciale, elementi di non coerenza della proposta con gli atti di Pianificazione Regionale in materia di Tutela delle Acque, ed elementi critici e carenze, ovvero: Nota Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio n. 39102 del 14.09.2009; Nota Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo n. 67111 del 15.09.2009; Nota Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli n. 67791 del 16.09.2009; Nota Autorità di Bacino del Fiume Po n. 4092 del 22.09.2009; Nota Regione Piemonte Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette n. 21245 del 08.10.2009; Deliberazione del Consiglio Comunale di Greggio n. 36 del 22.12.2009; Nota ARPA Dip. Vercelli n. 5338 del 20.01.2010; Parere Servizio Geologico e Difesa del Suolo della Provincia n. 6278 del 21.01.2010; Parere Settore Tutela Ambientale della Provincia n. 6596 del 22.01.2010; Relazione dell'Organo Tecnico Gennaio 2010; Nota Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli n. 3680 del 20.01.2010; Nota Consorzio di Bonifica della Baraggia n. 398 del 25.01.2010; Nota Parco Lame del Sesia n. 385 del 28.01.2010.

- Della nota Legambiente Circolo del Vercellese – Pro Natura del Vercellese in data 27.08.2009, avanzata ai sensi dell'art.14 della L.R.n. 40/98 e s.m.i. (Allegato sub C);

- Delle risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 22.01.2010 presso gli Uffici della Provincia di Vercelli, di cui al verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub B), che hanno fatto emergere principalmente e prevalentemente l'evidenza di rilevanti criticità e problematiche riguardo sia gli aspetti di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di pianificazione di livello Comunale e Provinciale, e sia gli effetti negativi ambientali dovuti alla realizzazione del progetto così come proposto, oltre che rilevanti carenze progettuali e documentali, che hanno indotto a non riconoscere i presupposti di compatibilità ambientale relativamente alla proposta progettuale avanzata dalla Società SODAI S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15. La Società SODAI S.p.A., con nota n. 22 del 01.02.2010 (Allegato sub C), ha trasmesso documento di controdeduzioni rispetto alle criticità evidenziate nel corso della Conferenza dei Servizi del 22.01.2010, riguardante, in sintesi, le previsioni di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di Piano di Tutela delle Acque Regionale, il Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, argomenti peraltro già trattati e rilevabili dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza del 30.06.2009 e dalla nota avanzata dalla Ditta in data 23.11.2009 delle quali vengono riprese e riportate alcune parti tecnico-grafiche nel documento di controdeduzioni; è stata inoltre fornita nota di commento alla D.C.C. di Greggio n. 36 del 22.12.2009 già agli atti della Conferenza. Con il documento di controdeduzioni del 01.02.2010, acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi unitamente a tutti i pareri formalizzati dagli Enti e Soggetti coinvolti, la Ditta ha confermato e maggiormente specificato quanto già espresso verbalmente in sede di Conferenza stessa del 22.01.2010 e in tale sede già oggetto di considerazione e confronto, senza nulla sostanzialmente aggiungere a quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di Conferenza, svolta anche nel rispetto dei disposti del DPCM 27.12.1988 art.3.

Preso atto dell'ulteriore documentazione avanzata nel corso del procedimento da parte di privati (Allegato sub C) con la quale vengono evidenziate preoccupazioni e criticità riguardo la proposta progettuale presentata dalla Società SODAI S.p.A., ovvero:

- Petizione Popolare Greggio 10.09.2009 contro l'insediamento dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi;

- nota in data 22.09.2009 prot. n. 391 della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella;

- nota in data 07.10.2009 n. 311 dell'Associazione Dilettantistica Pescatori e Subacquei – Sezione Provinciale di Vercelli.

Considerato che:

- Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 22.01.2010 e di quanto trasmesso dalla Società SODAI S.p.A., con nota n. 22 del 01.02.2010, la Provincia di Vercelli con nota n. 0015339 del 24.02.2010 (Allegato sub D) ha comunicato al proponente, Società SODAI

S.p.A., ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., l'intendimento di adottare il giudizio di compatibilità ambientale e il provvedimento finale con esito negativo, le cui motivazioni sono in questa sede integralmente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La comunicazione n. 0015339 del 24.02.2010 ha sospeso i termini del procedimento dal 24.02.2010, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., ed è stata ricevuta dalla Società SODAI S.p.A. in data 06.04.2010, come risulta da ricevuta di ritorno raccomandata presente agli atti. Le osservazioni e/o documenti ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. potevano essere presentati entro gg. 20 dal ricevimento della nota n. 0015339 del 24.02.2010, ovvero entro il 26.04.2010. Pertanto, dal 06.04.2010 si intendono decorsi i termini a disposizione della Società Proponente per presentare osservazioni e/o documenti in forma scritta.

- A seguito della comunicazione n. 0015339 del 24.02.2010, la Società proponente con nota n.114 datata 26.04.2010 e pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 29.04.2010 (Allegato sub E), ha avanzato documento contenente osservazioni ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., replicando brevemente ai contenuti del citato preavviso di diniego datato 24.02.2010; in sintesi, la Società Sodai S.p.A. evidenzia:

- In primo luogo che, con ogni probabilità le vere ragioni del preavviso risiedono nel "ripensamento" del Comune di Greggio che per oltre un anno ha lasciato chiaramente intendere la non opposizione (se non viceversa il proprio parere favorevole) per quanto di sua competenza, alla allocazione dell'impianto per poi sortire l'opinabile *revirement* costituito dalla delibera C.C. n. 36 del 22.12.2009.

- Non intende accettare quindi il contraddittorio tecnico appalesato nella nota in oggetto, fondata su elementi già discussi, ben noti ed a cui ha fornito esauriente risposta sia con la relazione e relativi documenti versati in data 23.11.2009 che con la successiva relazione e relativa documentazione tecnica del 01.02.2010 immediatamente successiva alla prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi il 22.01.2010 e pervenuta alla Provincia di Vercelli l'08.02.2010: stranamente entrambi i documenti non sono stati inseriti nelle relazioni e pareri allegati la prima alla convocazione della Conferenza dei Servizi, la seconda al preavviso di diniego.

- Da tale documentazione si ha ogni puntuale riscontro alle riserve esternate dagli organi tecnici partecipi della Conferenza, le quali sono state riproposte senza effettuare alcuna lettura combinata tra la proposta progettuale e le ulteriori relazioni integrative, cosa che avrebbe dimostrato il venir meno delle censure esternate nel documento che si intende contestare.

- Alcuni elementi poi non sembrano valutati nella nota di riferimento. Infatti la presunta ricaduta dell'area interessata dall'impianto in "zona di ricarica della falda" è stata ampiamente e documentalmente smentita anche dall'Autorità d'Ambito Territoriale presente in Conferenza.

- La sussistenza di vincoli connessi alla presenza di zone SIC (sito di importanza comunitaria) e ZPS (zona di protezione speciale) non è confermata dalla Regione Piemonte, che con nota del 09.10.2009 ha esternato che l'area interessata dall'impianto non ricade né in zona SIC né in ZPS di cui alle Direttive Comunitarie 43/92/CEE Habitat e 79/409.

- In linea generale non si può accettare il giudizio di presunte gravi carenze progettuali, atteso che la proposta ed i relativi allegati si mostrano pienamente coerenti con le MTD (Migliori Tecniche Disponibili) indicate dalla normativa comunitaria e confermate dalla documentazione del Politecnico di Torino allegata al progetto a suo tempo depositato con le istanze di VIA ed AIA, prefigurando innovative soluzioni in grado di garantire i migliori standard di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento e che altrimenti in assenza di adeguati presidi, finirebbe per alimentare pericolosi commerci o altrettanti perniciosi danni all'ambiente.

- Prende atto con sorpresa e rammarico dunque che la proposta progettuale, pienamente in linea con i precetti della direttiva 96/61 in materia di prevenzione e riduzione integrale dall'inquinamento, viene considerata dalla Provincia carente sul piano tecnico e comunque non meritevole di ottenere il parere positivo di compatibilità ambientale.

- Rimane convinta della bontà del progetto presentato e della legittimità di una variante (per altro

in tempi immediatamente precedenti perfettamente condivisa dai tecnici e dai rappresentanti del Comune di Greggio) utile a consentire il mutamento di destinazione d'uso dell'area attualmente connotata dalla presenza di una cava. Una scelta urbanistica di tal genere, infatti, valutata anche alla luce di specifico autorevole parere legale acquisito dalla scrivente non risulta incompatibile con il vigente PTCP, mentre altrettanto non sembra in ordine ad impianti presenti sulla medesima area che denunciano evidenti problemi di corretta zonizzazione (si veda all'uopo la stessa documentazione agli atti della conferenza).

– Da tale stato di opinabili preconcetti non ci aspetterebbe purtroppo un ripensamento atto a riportare entro il corretto binario il procedimento, tanto è che se ciò non accadrà verrà a determinarsi oltre ad un prevedibile contenzioso, la necessaria svalutazione del valore del progetto da parte della scrivente con significativi riflessi negativi anche per la stessa compagine societaria controllante che, come noto è Società quotata in borsa.

– Il rilevante danno all'impresa privata si aggiunge a quello all'ambiente e la scelta prospettata di fatto impedisce la realizzazione di impianti sollecitati invece dalle più avvedute autorità comunitarie.

– Date le premesse si riserva ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela dei propri diritti e interessi, oltre alla responsabilizzazione di quanti abbiano scompostamente contribuito a decisioni a dir poco criticabili.

Le osservazioni presentate dalla Società SODAI S.p.A. con nota datata 26.04.2010 e pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 29.04.2010, pur essendo pervenute oltre il termine accordato con nota 0015339 del 24.02.2010 di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., sono state considerate.

Ritenuto che, riguardo la documentazione avanzata dalla Società SODAI S.p.A. con nota n. 114 datata 26.04.2010, e pervenuta alla Provincia in data 29.04.2010, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (Allegato sub E):

- Il documento trasmesso dalla Ditta SODAI S.p.A. in data 23.11.2009 è stato trasmesso con nota n. 92122 del 15.12.2009 a tutti gli Enti e Soggetti convocati in Conferenza dei Servizi del 22.01.2010 con la convocazione della Conferenza stessa. La Conferenza dei Servizi del 22 Gennaio 2010 ha preso in esame e considerato il Progetto presentato in data 30.06.2009 e il documento integrativo del 23.11.2009. Inoltre, come rappresentato nella nota della Provincia n. 0015339 del 24.02.2010 di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., il documento avanzato dalla Ditta proponente l'08.02.2010 successivamente alla riunione di Conferenza del 22.01.2010, è stato acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi unitamente a tutti i pareri formalizzati dagli Enti e Soggetti coinvolti. La Ditta, come emerge dal documento 08.02.2010, ha confermato e maggiormente specificato quanto già espresso verbalmente in sede di Conferenza del 22.01.2010 e in tale sede già oggetto di considerazione e confronto, senza nulla sostanzialmente aggiungere a quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di Conferenza, svolta anche nel rispetto dei disposti del DPCM 27.12.1988 art.3. Le criticità e riserve esternate dagli organi tecnici partecipi della Conferenza, contrariamente a quanto asserito dalla Ditta Proponente, sono scaturite dall'esame complessivo della documentazione resa dalla Ditta stessa.

- Con riferimento alla "zona di ricarica della falda" in cui ricade l'area interessata dalle opere in Progetto, la documentazione fornita dal Proponente con la documentazione integrativa del 08.02.2010 ha ripreso e riportato alcune parti tecnico-grafiche di quanto già indicato nella documentazione trasmessa a corredo dell'istanza del 30.06.2009 e integrazioni del 23.11.2009, e, come già detto, senza nulla sostanzialmente aggiungere a quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di Conferenza.

- Circa la sussistenza di vincoli connessi alla presenza di zone SIC e ZPS, la Società Proponente correttamente evidenzia che la Regione Piemonte con nota del 09.10.2009 ha rilevato che l'area interessata dall'impianto non ricade né in zona SIC né in ZPS di cui alle Direttive Comunitarie 43/92/CEE Habitat e 79/409. La Ditta però non ha considerato, in applicazione dei disposti del

D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e D.P.G.R. n. 16/R del 16.11.2001, i possibili effetti generati dalla realizzazione delle opere sul Parco Lame del Sesia, posto a distanza di circa km 1,5 dal sito interessato, che risulta essere riconosciuto quale SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale) cod.IT20010 ai sensi delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli, nel quale confluiranno inevitabilmente le acque reflue scaricate dall'impianto.

- La corretta considerazione riguardante le MTD (Migliori Tecniche Disponibili), che si desume dalla documentazione del Politecnico di Torino allegata al progetto presentato, non contribuisce a correggere e risolvere le problematiche e criticità evidenziate nell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, come risulta dai pareri e documenti acquisiti agli atti della stessa.

- Nel bilanciamento complessivo degli interessi coinvolti, valutati nell'ambito del procedimento, si possono ritenere prevalenti e non accettabili gli effetti ambientali negativi generati dall'inserimento delle opere sia nello specifico contesto territoriale e ambientale interferito e sia nel più vasto contesto territoriale e ambientale condizionato dall'inserimento del Progetto, rispetto al generale, paventato e non documentato dalla Ditta, innesco di pericolosi commerci o altrettanti perniciosi danni all'ambiente. Come già rappresentato, inoltre, la progettazione delle opere non risulta esaustiva e approfondita in relazione al livello progettuale richiesto nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, oltre, alla ravvisata incompatibilità con le Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

- Infine, riguardo l'auspicata, dalla Ditta, variante alla destinazione d'uso delle aree interessate dal progetto, è stata acquisita all'istruttoria la Deliberazione del Consiglio Comunale di Greggio n. 36 del 22.12.2009, con la quale, in sintesi, è stata confermata la destinazione agricola dell'area interessata dal progetto, esprimendo parere negativo alla trasformazione urbanistica dell'area stessa, senza, pertanto, discostarsi dalle indicazioni di P.T.C.P., pienamente vigente, le cui Norme di Attuazione (art.12 Rete ecologica, art.39 Misure di tutela delle acque sotterranee e art. 55 "Aree per impianti per trattamento rifiuti" - "Disposizioni per le zone per servizi ed infrastrutture) trovano, nel caso, piena applicazione in ragione dei disposti di cui all'art.5 "Attuazione del Piano" comma 8 "Il P.T.C.P. si propone come insieme organico delle disposizioni con le quali in via primaria l'autorità competente esercita il confronto nelle procedure inerenti alla compatibilità ambientale degli interventi.

Dato atto che, il Commissario Straordinario, nominato con D.P.R. in data 21 Aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14.05.2010, nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 32 del 10.06.2010, ha preso atto dell'istruttoria condotta sul progetto, di cui alla Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento datata 31.05.2010 (Allegato sub A), contenente la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento con esito negativo, in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.01.2010 (Allegato sub B), in quanto non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale sul Progetto di "Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali da realizzare in Greggio (VC), località Regione Mandrie", presentato con istanza in data 30.06.2009 ed ulteriori documentazioni fornite dalla Società SODAI S.p.A. in data 23.11.2009, 01.02.2010 e 26.04.2010, per tutte le motivazioni dettagliatamente indicate nella nota n. 0015339 del 24.02.2010 (Allegato sub D), quale preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 2412/90 e s.m.i.

Considerati prevalenti e non accettabili gli effetti ambientali negativi generati dall'inserimento delle opere sia nello specifico contesto territoriale e ambientale interferito e sia nel più vasto contesto territoriale e ambientale condizionato dall'inserimento del Progetto, la progettazione delle opere non risulta esaustiva e approfondita in relazione al livello progettuale richiesto nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, oltre alla ravvisata incompatibilità della proposta progettuale con le Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come da risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 22.01.2010 presso gli Uffici della Provincia di Vercelli, il

cui verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub B), anch'esso qui integralmente richiamato e approvato, evidenzia principalmente e prevalentemente l'evidenza di rilevanti criticità e problematiche riguardo sia gli aspetti di non coerenza della proposta progettuale con gli atti di pianificazione di livello Comunale e Provinciale, e sia gli effetti negativi ambientali dovuti alla realizzazione del progetto così come proposto, oltre che rilevanti carenze progettuali e documentali, che hanno indotto a non riconoscere i presupposti di compatibilità ambientale relativamente alla proposta progettuale avanzata dalla Società SODAI S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15. Criticità tutte analiticamente e motivatamente indicate nella sopra citata nota n. 0015339 del 24.02.2010 (Allegato sub D) di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale, con particolare riferimento:

- alle valutazioni e osservazioni effettuate nell'ambito dell'Organo Tecnico Provinciale, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA, di cui alla documentazione agli atti della Conferenza del 22.01.2010 (Allegato sub C: Nota di ARPA Vercelli n. 5338 del 20.01.2010, Relazione Organo Tecnico Gennaio 2010, Nota Settore Viabilità e Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli n. 6278 del 21.01.2010 e Nota Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli n. 6596 del 22.01.2010), dalle quali emergono sulla documentazione avanzata dalla Ditta Proponente, elementi di non coerenza della proposta con gli atti di pianificazione territoriale provinciale, nonché elementi critici e carenze, riferite sia alla progettazione delle opere e sia agli effetti ambientali negativi generati dall'inserimento delle opere nel contesto territoriale e ambientale interferito, non sufficientemente analizzati e chiariti dalla Ditta Proponente;

- ai pareri e delle osservazioni avanzati dagli Enti e Soggetti coinvolti, acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi, che hanno evidenziato per una parte rilevante l'incompatibilità della proposta progettuale con riferimento al Quadro Progettuale e al Quadro Ambientale, dovuta alle carenze progettuali e documentali riscontrate nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale depositati in allegato all'istanza del 30.06.2009 ed integrati in data 23.11.2009 e 01.02.2010, nonché agli effetti ambientali negativi generati dalle opere in progetto sulle diverse componenti ambientali interferite, criticità tutte evidenziate in sede di Conferenza dei Servizi e nei pareri acquisiti all'istruttoria tecnica che, prevalentemente, inducono all'espressione di giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto (Allegato sub C: Nota Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. Vercelli n. 3680 del 20.01.2010, Nota Consorzio di Bonifica della Baraggia n. 398 del 25.01.2010, Nota Parco Lame del Sesia n. 385 del 28.01.2010).

Ritenuto, pertanto che, per tutte le motivazioni, valutazioni e considerazioni sopra riportate, non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in quanto il Progetto così come proposto dalla Società SODAI S.p.A., è da ritenersi non compatibile, e di esprimere giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art.12 della L.R.n. 40/98 e s.m.i., sul Progetto di *"Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali da realizzare in Greggio (VC), località Regione Mandrie"*, presentato con istanza in data 30.06.2009 ed ulteriori documentazioni fornite in data 23.11.2009, 01.02.2010 e 26.04.2010 dalla Società SODAI S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15.

Visti:

- la L.R. n. 40 del 14.12.1998 *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*.

DETERMINA

1. Di rendere giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n. 40/98, relativamente al Progetto di *"Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali da realizzare in Greggio (VC), località Regione Mandrie"*, presentato con istanza in data 30.06.2009 ed ulteriori documentazioni fornite in data 23.11.2009, 01.02.2010 e 26.04.2010 dalla Società SODAI S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15, per tutte le motivazioni e considerazioni nelle premesse riportate, analiticamente e motivatamente indicate nella nota n.

0015339 del 24.02.2010 (Allegato sub D) di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale, in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi (Allegato sub B).

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia. Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Determinazione, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n. 40/98, sarà inviata alla Ditta Proponente e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n. 40/98, e depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art.6 comma 5 e dell'art.19 comma 1 della stessa Legge Regionale.

Allegato Sub. A Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento (omissis) Allegato Sub.B Verbale Conferenza dei Servizi del 22.01.2010 (omissis) Allegato Sub. C Pareri e osservazioni degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento (omissis) Allegato Sub. D Comunicazione art. 10 bis L. 241/90 (omissis) Allegato Sub. E Osservazioni Ditta art. 10 bis L. 241/90 (omissis). Firmato: L'Incaricato di Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio VIA, Geom. Claudio Mombelli.